



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 76 del 30-09-2019

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:40, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Napoli Leonardo	P
Codeluppi Chiara	P	Simonelli Duccio	P
Nastasia Saverio	P	Marmioli Giovanni	P
Ferrari Giulia	P	Ganapini Davide	P
Ferrari Mariuccia	P	Sarati Marica	P
Cattani Tiziano	P	Grasselli Luca	P
Fulloni Elena	A		

Presenti n. 12 Assenti n. 1.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Ibattici Roberta	P
Rossi Mirella	P
Menozi Daniele	P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Codeluppi Chiara
Cattani Tiziano
Simonelli Duccio

Copia conforme all'originale per la consultazione

Introduce l'argomento il Sindaco.

Interviene il consigliere Mariuccia Ferrari del gruppo "Uniti per Albinea".

Interviene il consigliere Davide Ganapini del gruppo "Centrodestra Albinea" con alcune domande.

Risponde il Sindaco.

Interviene l'assessore Mauro Nasi e, a seguire, Ganapini.

Interviene il geom. Claudio Rubiani.

Interviene il consigliere Luca Grasselli capogruppo "Sinistra Unita Albinea": condivide lo spirito della delibera e il suo voto è favorevole. Unica nota: non condivide la scontistica agli ordini religiosi.

PREMESSO CHE con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO CHE, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO CHE la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;

DELIBERA C.C. N. 76 DEL 30-09-2019

- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO CHE, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale:

- n. 624 del 29.04.2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";
- n. 1433 del 2.09.2019 recante "Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della D.A.L. n.186/2018 e della delibera di Giunta regionale n. 624 del 29.04.2019 "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 e s. m. e i. ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di variare la classe di appartenenza, passando dalla classe II alla classe I,

per le ragioni di seguito indicate: Il Comune di Albinea al quale è stata attribuita la II° Classe determina di assumere la I° Classe, in quanto rientrante nella casistica sia di Comune confinante con il capoluogo e sia nella possibilità di assumere la Classe immediatamente superiore. Oltre alla possibilità formale di adottare questa scelta, è di conforto anche l'analisi dei dati della media dei valori di mercato OMI per tutte le tipologie abitative pubblicati sul sito istituzionale della R.E.R., infatti visti i valori OMI dei Comuni della provincia di R.E. collocati in classe I° (Casalgrande, Correggio, Gattatico, Reggio Emilia, Rubiera, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano) la cui media aritmetica è di €. 1.340 e visto il valore OMI di Albinea corrispondente a €. 1.460 si può di conseguenza ritenere corretta per Albinea l'attribuzione della I° Classe.

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018 confermando la tabella corrispondente alla classe I;

Copia conforme all'originale per la consultazione

DELIBERA C.C. N. 76 DEL 30-09-2019

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di non apportare riduzioni della AI in conformità a quanto previsto dalle attuali disposizioni;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione intervento	% di riduzione	
	U1	U2
Ristrutturazione edilizia	15	15
Ristrutturazione urbanistica, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione.	35	35

Per le ragioni di seguito indicate:

Ristrutturazione edilizia: In analogia quanto già previsto per gli interventi di RE con Deliberazione di C.C. n.30 del 29.03.2016 “Incentivi per la rigenerazione urbana”.

Ristrutturazione urbanistica, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione: Con lo scopo di favorire fortemente interventi con forte impatto sulla qualità edilizia ed urbana e peraltro in applicazione dell’art. 8 “Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana” della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene nelle more di approvazione del PUG di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione in quanto le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti sono esonerate dal CdC (art. 32 comma1h L.R. 15/2013);
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire la riduzione del 20% dei valori unitari U1 e/o U2 allo scopo di continuare nel sostegno alle politiche di Housing sociale anche in grado di garantire elevati standard di qualità architettonica e di efficienza energetica;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;

DELIBERA C.C. N. 76 DEL 30-09-2019

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione non essendo le stessa casistica presente nel ns Comune;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire la riduzione del 30% dei valori unitari U1 e U2 per proseguire nelle azioni di incentivazione e qualificazione del processo produttivo delle aziende esistenti o di nuovo insediamento;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene nelle more di approvazione del PUG di non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **umentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di variare in riduzione del 15% i valori unitari di Td e Ts al fine di confermare gli importi attualmente vigenti;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene nelle more di approvazione del PUG di non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), il Comune di Albinea stabilisce di applicare la riduzione dei valori unitari di Td e Ts nella misura del 15% per le zone industriali di Botteghe e Cà Spadoni (Borzano) di cui alla tav. 11 del PRG vigente.
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale per attivare conseguentemente azioni di valorizzazione e sostegno alla rete commerciale di prossimità già insediata nel territorio comunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: $P_c = € . 80$ prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato.
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

DELIBERA C.C. N. 76 DEL 30-09-2019

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il costo convenzionale "A" medio del Comune superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999 nell'anno 2018** (corrispondente al valore arrotondato di 1.050 euro) si ritiene di non applicare alcuna riduzione in quanto visto il valore di "A" medio per il Comune di Albinea (1.460,16 euro) fa sì che Albinea non rientri in tale possibilità;

- in merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018 confermando le attuali disposizioni;

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione delle spese sostenute sia attuata mediante la presentazione dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate, le specifiche tecniche delle stesse opere di urbanizzazione e la determinazione a preventivo del costo delle stesse dovranno essere oggetto di specifico atto di Convenzione urbanistica.

- in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di stabilire nell'allegato 2 punto 6.2 le modalità specifiche di versamento del contributo di costruzione,

DATO ATTO CHE, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che:

il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di **Consiglio Comunale n. 100 del 22.12.1999** in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Adeguamento del contributo di concessione relativo al costo di costruzione in riferimento alla delibera di consiglio regionale n. 1108 del 29.03.1999" e ss.mm.ii., nonché della delibera di **Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2001** "Modifiche ed aggiornamento delle indicazioni procedurali e tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della L. 10/1977 – a seguito della delibera di Consiglio Regionale n. 849 del 4.03.1998", nonché delibera di **Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2001** "Integrazione della delibera di Consiglio Comunale n.100 del 22.12.1999 Adeguamento del Contributo di concessione, nonché della delibera di **Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2016** "Interventi per il territorio in campo edilizio, incentivi per la rigenerazione urbana" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

Copia conforme all'originale per la consultazione

DELIBERA C.C. N. 76 DEL 30-09-2019

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.1989 e successive modificazioni da ultimo con delibera di GC n. 148 del 18.12.2018;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 24.09.2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia privata attività produttive Geom. Claudio Rubiani, allegato alla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi Dott.ssa Chiara Cagni ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito cd;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmioli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo "Centrodestra Albinea")

Voti di astensione: n. 0

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di **Consiglio Comunale n. 100 del 22.12.1999** in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Adeguamento del contributo di concessione relativo al costo

Copia conforme all'originale per la consultazione

DELIBERA C.C. N. 76 DEL 30-09-2019

di costruzione in riferimento alla delibera di consiglio regionale n. 1108 del 29.03.1999” e ss.mm.ii., nonché della delibera di **Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2001** “Modifiche ed aggiornamento delle indicazioni procedurali e tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della L. 10/1977 – a seguito della delibera di Consiglio Regionale n. 849 del 4.03.1998”, nonché delibera di **Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2001** “Integrazione della delibera di Consiglio Comunale n.100 del 22.12.1999 Adeguamento del Contributo di concessione, nonché della delibera di **Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2016** “Interventi per il territorio in campo edilizio, incentivi per la rigenerazione urbana” e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.1989 e successive modificazioni da ultimo con delibera di GC n. 148 del 18.12.2018;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di cui di cui al precedente punto 7.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Copia conforme all'originale per la consultazione